



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 18 GENNAIO 2008

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 83 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.83 della L.N.D.

Assemblea Straordinaria L.N.D.

L'Assemblea Straordinaria della Lega Nazionale Dilettanti è convocata per

SABATO 19 GENNAIO 2008

Presso il Centro Logistico Guardia di Finanza – Circolo Villa Spada – Via Castiglion Fiorentino, 50 - Roma, alle ore 13.00 in prima convocazione, ed alle ore 14.00 in seconda convocazione, per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri
2. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
3. Costituzione della L.N.D. Servizi s.r.l. – interamente posseduta dalla L.N.D. – avente ad oggetto attività di marketing e di servizi commerciali per l'intero movimento calcistico dilettantistico
4. Acquisto da parte della L.N.D. Servizi s.r.l. di un immobile strumentale in Roma, Piazzale Flaminio 9, destinato alla propria attività commerciale e alla sede della L.N.D.
5. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica poteri e scrutinio saranno svolte da apposito Collegio di Garanzia della Lega Nazionale Dilettanti.

La verifica poteri sarà effettuata presso la sede dell'Assemblea a partire dalle ore 11.00 del 19 Gennaio 2008.

Il presente Comunicato costituisce formale convocazione per gli aventi diritto ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 GENNAIO 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

1.2. COMUNICATO UFFICIALE N. 84 L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.84 della L.N.D.

Si pubblica di seguito l'elenco dei nominativi dei Commissari di Campo della L.N.D. per la stagione sportiva 2007/2008:

NICCHIOTTI Andrea (Coordinatore)

BUONOCORE Catello (Vice Coordinatore)

VENERI Catullo (Segretario)

BIANCO Pierluigi

BISTRUSSU Raffaele

BOCCHINO Gerardo

BONIFAZI Giuliano

BORDINO Enrico

CAIAZZA Salvatore

CERAVOLO Vito

CHIARENZA Marcello

CILEA Luigi

DE FELICE Giuseppe

FADDA Fabio

FERRARO Giuseppe

FIORETTI Angelo

GEBBIA Antonio

ISIDORO Pierpaolo

LA SPINA Filippo

MACCARI Luigi

MANIERO Massimo

MAZZA Massimo

MAZZARELLI Luigi

MONTEGIOVE Nando

PELUSI Costantino

PERISSINOTTO Armando

RIZZELLO Antonio Massimiliano

RUELLO Giovanni

SALVETTI Giandomenico

STANCO Ladislao

STANZIALE Antonio

TANELLI Mario

TRANCHINA Angelo

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

1.3. CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D. – 5 per Mille

Si trascrive qui di seguito il testo della Circolare n. 14 -2007 della L.N.D. relativo all' Art. 45 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI -cinque per mille. Oggetto : Art. 45 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI -cinque per mille.

CIRCOLARE N°14

Come già comunicato con nota del 29 dicembre 2007, è stato ripristinato anche per il 2008 il beneficio del 5 per mille a favore delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

La disposizione è stata introdotta, all'ultimo momento a seguito della forte pressione esercitata da questa Lega Nazionale Dilettanti sugli Organi di Governo per vedere riconosciuto il ruolo dell'associazionismo sportivo nella società italiana, con l'art. 45 del D.L. 31 dicembre 2007, che è stato pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 302 dello stesso giorno.

Si riporta, di seguito, il testo della norma.

“Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge”.

Il decreto legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione ma esplica interamente i suoi effetti.

A tale riguardo, in attesa del provvedimento dell'Agenzia delle entrate che dovrà dettare le norme attuative della disposizione, con particolare riguardo alla presentazione in via telematica dell'istanza di inclusione nell'elenco, così come è accaduto per gli anni scorsi, provvedimento che, non appena emanato, sarà immediatamente portato a conoscenza delle associazioni sportive della Lega Nazionale Dilettanti, invitiamo tutte i soggetti destinatari della legge che intendono produrre domanda a predisporre gli elementi necessari per porre tempestivamente in essere l'istanza stessa.

Questa Lega che così come per il passato si è sempre fortemente battuta, in prima linea, per il riconoscimento dei diritti delle proprie associate, continuerà ad essere al fianco delle società e delle associazioni dilettantistiche che costituiscono la base e lo zoccolo duro del calcio italiano.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Ringraziamento

Nell'impossibilità di ringraziamenti singoli a Società, Dirigenti, Allenatori, Giocatori e comunque a tutti coloro che hanno ritenuto di formulare al Consiglio Direttivo, al Personale ed in particolare al Presidente Burelli gli auguri per le festività natalizie e per il nuovo anno, vada un grosso grazie ricambiando di cuore le espressioni augurali.

Il Presidente Burelli si scusa per non aver potuto far fronte, come desiderava, ai numerosi inviti ricevuti per i tradizionali incontri programmati dalle Società in occasione delle trascorse festività.

Anche in questi momenti di festa e serenità il Presidente non dimentica il ruolo dei nostri Dirigenti vero punto di riferimento nel sociale di tutte le nostre comunità.

Le testimonianze di ciò sono quotidiane da parte dei reggitori della cosa pubblica che guardano con rispetto e simpatia a queste persone che dell'operare volontariamente a favore dei giovani hanno fatto una ragione di vita.

Grazie a tutti dal Presidente della Federcalcio Regionale con l'augurio che tanto impegno sia coronato dalle più grandi gratificazioni.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

3.1) MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – CAMPIONATO CARNICO

L'allegato prospetto è stato elaborato in base agli organici esistenti che prevedono attualmente quanto segue:

- **1 girone di 1^a Categoria da 14 squadre;**
- **1 girone di 2^a Categoria da 14 squadre;**
- **1 girone di 3^a Categoria da 13 squadre;**

RETROCESSIONI DALLA 1° ALLA 2° CATEGORIA

Vengono retrocesse in 2° Categoria le ultime tre squadre classificate del Campionato di 1° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

PROMOZIONI IN 1° CATEGORIA DALLA 2° CATEGORIA

Le squadre prima, seconda e terza classificata del Campionato di 2° Categoria vengono promosse in 1° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

RETROCESSIONI IN 3° CATEGORIA DALLA 2° CATEGORIA

Vengono retrocesse in 3° Categoria le ultime tre squadre classificate del Campionato di 2° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

PROMOZIONI IN 2° CATEGORIA DALLA 3° CATEGORIA

Le squadre prima, seconda e terza classificata del Campionato di 3° Categoria vengono promosse in 2° Categoria. (La posizione di classifica è determinata da quanto previsto dall'art. 51 delle N.O.I.F. di seguito pubblicato).

4. CAMPIONATO CARNICO 2007/2008

4.1) TERMINE ISCRIZIONI E RELATIVE TASSE

Il Consiglio Direttivo del C.R. Friuli Venezia Giulia, in osservanza a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento della L.N.D., ha deliberato che all'atto di iscrizione al Campionato di competenza, le Società devono versare, in un'unica soluzione, una tassa forfetaria di iscrizione, una tassa associativa, una cauzione ed anticipo assicurativo calciatori.

Le tasse relative all'iscrizione sono le seguenti:

GIRONI DI 1°, 2° E 3° CATEGORIA DEL CAMPIONATO CARNICO

- Tassa forfetaria partecipazione al Campionato stabilita dalla L.N.D.	€ 250,00
- Tassa associativa alla L.N.D.	€ 200,00
- Cauzione partecipazione al Campionato	€ 800,00
- Anticipo spese assicurazione Calciatori	<u>€ 850,00</u>
Totale	€ 2.100,00

Le sopraccitate tasse, dovranno essere interamente versate all'atto dell'iscrizione al **Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C.**, tramite assegno circolare non trasferibile che dovrà pervenire entro e non oltre il 23 febbraio 2008, intestato alla F.I.G.C.-L.N.D., Comitato Regionale F.V.G.

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai sotto elencati documenti e dovrà pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D. - C.P. 990 – c/o Ufficio Postale Trieste Centro – 34100 TRIESTE, entro e non oltre il

SABATO 23 FEBBRAIO 2008

- dichiarazione di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- eventuale saldo del debito relativo alla stagione precedente 2006/2007;
- scheda informativa (colore gialla ed allegata);
- mod. 6/L.N.D. "Censimento Federale" (allegato – **da compilare in triplice copia**);
- dichiarazione onorabilità (allegata).

N.B.: a breve, il Comitato Regionale provvederà ad inviare ad ogni Società l'estratto conto aggiornato.

Tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa con la busta già intestata di colore bianco allegata al presente Comunicato Ufficiale.

Si comunica, che la Delegazione predisporrà d'ufficio l'effettuazione di gare in anticipo nella giornata del sabato.

DETERMINAZIONE DELLE CLASSIFICHE ART. 51 DELLE N.O.I.F.

Si riportano, qui di seguito, le modalità previste dall'art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.:

Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno.

La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre

interessate tenendo conto nell'ordine: - *dei punti conseguiti negli incontri diretti*; - *a parità di punti della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri*. Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla "classifica avulsa", salvo ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa "classifica avulsa".

Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella "classifica avulsa", e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto nell'ordine:

- della differenza fra reti segnate negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

4.2) INIZIO CAMPIONATO

La data d'inizio dei Campionati sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

4.3) COMPUTO AMMONIZIONI

Si invita le società a prendere la dovuta visione del comma 8) dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva.

4.4) SQUALIFICA CALCIATORI PER RAGGIUNTO LIMITE DI AMMONIZIONI O SQUALIFICA CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Questa Delegazione intende far presente l'utilità di una attenta lettura dei Comunicati Ufficiali onde evitare spiacevoli inconvenienti dovuti a superficiali controlli dei provvedimenti disciplinari:

Si ritiene opportuno ricordare:

- sul Comunicato Ufficiale verranno pubblicati i nominativi dei calciatori che avranno raggiunto la terza ammonizione o che comunque si porranno in condizione di essere squalificati per aver raggiunto il limite di ammonizioni.

Le Società avranno quindi la possibilità di conoscere anticipatamente se un calciatore "diffidato" sarà squalificato alla successiva ammonizione (con il controllo anche dei rapportini arbitrali di fine gara) e potrà attivarsi, per avere la certezza dell'adozione del provvedimento disciplinare.

E' doveroso ricordare che le squalifiche per somma di ammonizioni o per fatti successi dopo la fine della gara, dovranno essere scontate solo dopo la pubblicazione del provvedimento sul Comunicato Ufficiale non essendo soggette ad automatismo.

In tutti i casi, sia per il Comunicato spedito il mercoledì che per quello eventualmente spedito il venerdì, le decisioni si ritengono conosciute dal giorno di affissione del Comunicato stesso all'albo del Comitato.

4.5) RAPPORTINI DI FINE GARA

Si richiama l'attenzione di tutte le società sulla necessità di controllare, alla presenza dell' arbitro il rapportino di fine gara.

Essendo un documento non ufficiale, non può essere invocato a -posteriori- come prova su eventuali discordanze con il referto ufficiale di gara rimesso dall'arbitro al Comitato.

4.6) RICHIESTA DI VARIAZIONE DATA ED ORARIO INIZIO GARA

Si ritiene opportuno ricordare alle Società quanto previsto dall'art. 26, punto 2) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che riportiamo qui di seguito:

I Comitati e le Divisioni che organizzano i Campionati possono disporre d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco.

Le richieste in tal senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, utilizzando esclusivamente gli appositi stampati allegati al presente C.U. e disponibili presso la sede della Delegazione.**

Si precisa pertanto, che le richieste avanzate dalle Società per ottenere, **la variazione dell'ora d'inizio delle singole gare**, oppure **l'anticipo o posticipo** ad altra data delle stesse, dovranno essere presentate alla **Delegazione Distrettuale di Tolmezzo entro e non oltre le ore 12.00 del quinto giorno precedente la data fissata per la gara.**

La richiesta per avere accoglimento, **dovrà essere sottoscritta da entrambe le Società interessate, solo per quanto riguarda lo spostamento del campo di gara**, la richiesta **potrà pervenire nei tempi citati, dalla sola Società richiedente**, accompagnata **da opportune e valide motivazioni che ne giustificano la variazione.**

Qualora le richieste non siano formulate nei modi e nei termini sopra esposti, saranno archiviate senza ulteriore comunicazione, il Campionato proseguirà come da programma previsto da calendario ufficiale.

Le Società, sono cortesemente invitate a rispettare i calendari, e a prestare particolare attenzione alle variazioni autorizzate dalla Delegazione Distrettuale scrivente e riportate nel Comunicato Ufficiale.

Si comunica sin d'ora onde evitare spiacevoli dinieghi, che non saranno concesse inversioni di campo, se non per comprovate e documentate gravi cause.

4.7) RECUPERO GARE

I recuperi di eventuali gare non disputate nelle giornate di calendario o sospese per qualsiasi motivo, **si effettueranno il secondo mercoledì successivo alla data in cui doveva effettuarsi la gara.**

Si precisa inoltre, che onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non disputate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle **ultime tre giornate**, saranno recuperate il mercoledì immediatamente successivo alla data in cui le gare erano fissate.

La Delegazione si riserva, comunque, di apportare modifiche a quanto sopra disposto in presenza di casi particolari.

4.8) VARIAZIONE DI CALENDARIO O DI ORARIO GARE (ULTIME TRE GIORNATE)

Si comunica che, allo scopo di assicurare la massima regolarità dei Campionati, tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno di DOMENICA ed avranno inizio all'orario ufficiale pomeridiano, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Per le stesse giornate il tempo di attesa è ridotto a 15 minuti.

Questa Delegazione si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla promozione od alla retrocessione.

Nell'eventualità che si verificassero concomitanze, le società di categoria inferiore dovranno provvedere al reperimento di altro idoneo impianto.

4.9) DECORRENZA VALIDITA' COMUNICATI UFFICIALI

Trascriviamo qui di seguito l'art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 13 – N.O.I.F. – Pubblicazione delle Decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.
2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

Art. 17 – Codice di Giustizia Sportiva – Esecuzione delle sanzioni

... omissis...

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice.

... omissis...

4.10) INDENNIZZI PER RECUPERI INFRASETTIMANALI

Il Consiglio Direttivo ha stabilito anche per la stagione sportiva 2007/2008 siano previsti indennizzi che saranno riconosciuti alle società (sia ospitante che ospitata) tenute ad effettuare gare di recupero in giornate infrasettimanali feriali con esclusione del sabato.

- Campionato Carnico (3^a Categoria) € 105,00

Gli importi degli indennizzi saranno ripartiti ed addebitati, in parti uguali, tra tutte le società del Campionato a cui fanno riferimento i recuperi.

4.11) ART. 60 DELLE N.O.I.F. – IMPRATICABILITA' DEL TERRENO DI GIUOCO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 60 delle N.O.I.F. "Impraticabilità del terreno di giuoco".

PRESENTAZIONE IN CAMPO

Il termine di attesa per la presentazione in campo è pari alla durata di un tempo della gara del campionato a cui si fa riferimento.

La Delegazione, ha facoltà di ridurre il predetto termine dandone però comunicazione sul Comunicato Ufficiale.

4.12) ART. 61 DELLE N.O.I.F. – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 61 delle N.O.I.F. "Adempimenti preliminari alla gara".

4.13) ART. 62 DELLE N.O.I.F. – TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico.

ART. 62 DELLE N.O.I.F.

1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.

2 bis E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale.

3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose od incitanti alla violenza.

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle

società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.

7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha causato il provvedimento.

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara (munita di documento di ricevuta attestante la spedizione e/o consegna alla competente Autorità).

4.14) ART. 63 DELLE N.O.I.F. – DIREZIONE DELLE GARE UFFICIALI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 63 delle N.O.I.F. "Direzione delle gare ufficiali".

4.15) ART. 64 DELLE N.O.I.F. – POTERI E DOVERI DELL'ARBITRO IN ORDINE ALL'INIZIO, ALLA PROSECUZIONE OD ALLA INTERRUZIONE DELLA GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 64 delle N.O.I.F. "Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, alla prosecuzione od alla interruzione della gara".

4.16) ART. 65 DELLE N.O.I.F. – ASSISTENZA AGLI UFFICIALI DI GARA

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 65 delle N.O.I.F. "Assistenza agli ufficiali di gara".

4.17) ART. 66 DELLE N.O.I.F. (comma 2, 3, 4, 5) – PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Considerato il Decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri già operante contro la violenza negli stadi, sentiamo il dovere di rivolgerci ai Dirigenti delle Società che ospitano le gare interne durante i Campionati e durante le altre manifestazioni ufficiali, affinché si rendano responsabili dell'incolumità dei calciatori, **assicurandosi che le porte o i cancelli di accesso al campo di gioco siano praticamente inaccessibili a tutti coloro i quali non sono iscritti nelle liste formazioni, onde evitare l'ingresso abusivo a persone che potrebbero creare situazioni in contrasto con quanto previsto dalle Norme o rendersi responsabili di violenze nei confronti dei tesserati presenti sui campi, facendo scattare provvedimenti di inaudita gravità, come anche l'arresto dei responsabili di simili azioni.**

Quindi, cancelli ben chiusi, ingresso vietato a chi non è iscritto in lista e massima allerta anche al termine dell'incontro nei confronti di qualche persona che non abbia capito a quali guai può andare incontro e a quali guai può provocare anche a chi gestisce la manifestazione sportiva.

Si invita le società a prendere la dovuta visione dei comma 2), 3), 4), 5) dell'art. 66 delle N.O.I.F. "Persone ammesse nel recinto di giuoco" e per maggior chiarimento si riporta di seguito quanto trascritto alla pag. 36 del C. U. n. 1/stagione sportiva 2007/2008 della L.N.D. (**già in vs. possesso**):

omissis

Per le gare organizzate in ambito regionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso, le seguenti persone:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; nei Campionati di cui al punto n. 14 (del Comunicato Ufficiale n. 1/stagione sportiva 2007/2007 della L.N.D), ovvero, in mancanza, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (**facoltativo**).

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

4.18) ART. 67 DELLE N.O.I.F. – ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 67 delle N.O.I.F. "Assenza dell'arbitro designato".

4.19) ART. 69 DELLE N.O.I.F. – REQUISIZIONE DEI CAMPI DI GIUOCO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 69 delle N.O.I.F. "Requisizione dei campi di gioco".

4.20) ART. 71 DELLE N.O.I.F. – IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori".

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;

4.21) ART. 72 DELLE N.O.I.F. – TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 72 delle N.O.I.F. "Tenuta di gioco dei calciatori".

4.22) ART. 73 DELLE N.O.I.F. – COMPORTAMENTO DEI CALCIATORI IN CAMPO

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 73 delle N.O.I.F. "Comportamento dei calciatori in campo".

4.23) ART. 74 DELLE N.O.I.F. – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Si invita le società a prendere la dovuta visione dell'art. 74 delle N.O.I.F. "Sostituzione dei calciatori".

Per ulteriore chiarimento si precisa: nel corso delle gare organizzate dai Comitati provinciali e locali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra **possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

In occasione di tutte le gare ufficiali organizzate in ambito nazionale, regionale e provinciale, le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina lunga)**

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco - a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

4.24) LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare del Campionato di 3° Categoria, ed alle altre dell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2007/2008 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

4.25) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

4.26) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

4.27) SEGNATURA E CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIUOCO

Nel diffidare all'uso indiscriminato di materiali nocivi, si rammenta alle società che le "disposizioni di carattere generale sui campi di giuoco - Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. – Regola 1 delle Regole Giuoco del Calcio", al punto 1) prescrive:

- **"le linee devono essere bianche, tracciate con GESSO o con altro materiale idoneo e non nocivo alle persone** e devono avere larghezza massima di 12 cm. e minima di 10 cm."

Le società e per esse il Presidente sono responsabili della mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra e sono chiamate a rispondere per gli eventuali danni derivanti nel caso di impiego di materiali corrosivi.

- In caso di neve, il terreno può essere segnato con polvere di carbone o con altro materiale visibile, idoneo e non nocivo; in caso di pioggia, se necessario, con segatura.
- Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno, delle porte, del pallone e per tutto quanto di attinenza con il terreno di giuoco non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all'arbitro prima dell'inizio della gara.
- Qualora una squadra intendesse, per irregolarità sopravvenuta, avanzare riserva durante la gara, potrà farlo verbalmente: l'arbitro dovrà prenderne atto alla presenza del capitano della squadra avversaria, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara e riportandone tutti i particolari nel referto.

4.28) MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F., la Causa di Forza Maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l'impedimento (verbali pubblici ufficiali: polizia, carabinieri ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.

La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 24, 2° comma, lett. b) – 29 e 32, 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

4.29) CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLE AUTOVETTURE DA PARTE DI ARBITRI E DI ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Si ritiene utile riportare le disposizioni, tuttora in vigore, relative alla consegna delle chiavi dell'autovettura da parte degli Arbitri e degli Assistenti:

" gli Arbitri e gli Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, debbono indicare al Dirigente Responsabile della Società ospitante il luogo dove l'auto è stata parcheggiata e consegnare allo stesso le chiavi.

Nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o dell'assistente farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire nel rapporto di gara, al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione".

4.30) TUTELA MEDICO SPORTIVA

Si riporta, qui di seguito, l'art. n. 43 "TUTELA MEDICO SPORTIVA" delle N.O.I. della F.I.G.C.:

- 1) Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
- 2) L'accertamento dell'idoneità generica è richiesto per i calciatori fino a 12 anni di età. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento dell'idoneità specifica, e nel caso di cui all'art. 34 comma 3) ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
- 3) Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.
- 4) Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle Società ed aggiornate a cura del medico sociale.
- 5) Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, la **SEGRETERIA FEDERALE, la DIVISIONE od il COMITATO** competente, nonché la **SEZIONE MEDICA DEL SETTORE TECNICO**, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
- 6) La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.
- 7) In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 maggio 1995, è istituita la

figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

Ribadendo che è compito dei tesserati sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità sportiva, che il compito delle società è di tenere agli atti le certificazioni di idoneità e comunicare immediatamente agli appositi enti l'eventuale non idoneità per la revoca del tesseramento.

4.31) VALORI ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE

Il Consiglio Federale, ha a suo tempo confermato i seguenti valori medi di illuminazione orizzontale le:

- per stadi capacità inferiore a 3.000 spettatori minimo 100 lux
- per stadi da 3.000 a 5.000 spettatori minimo 150 lux

I valori suddetti non riguardano le gare di competizioni Internazionali, sia di società sia di Rappresentative Nazionali, per le quali valgono, invece, valori più elevati, che sono stabiliti dagli Organi Internazionali competenti.

4.32) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure:

Campionato di 3^a Categoria

1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 250,00
3 ^a rinuncia	€ 500,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla conclusione dei Campionati.

4.33) TASSE PER RICORSO

- Campionati Regionali

- Ricorso al Giudice Sportivo € 78,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale € 130,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale con procedura d'urgenza € 130,00
- Ricorso alla Commissione disciplinare nazionale (Eccellenza, Promozione, 1^a Categoria) € 280,00
- Ricorso alla Commissione disciplinare nazionale (2^a, 3^a, 3^a Categoria Under 21, 3^a Categoria Under 18, Calcio a Cinque e Calcio Femminile) € 200,00
- Ricorso alla Commissione disciplinare nazionale (Campionati Juniores) € 180,00
- Ricorso alla Corte di Giustizia Federale € 200,00
- Ricorso alla Commissione Vertenze Economiche € 130,00
- Ricorso alla Commissione Tesseramenti € 130,00

Per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in **€65,00**.

Ai sensi dell'art. 29, comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva, l'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli interessi ponendole a carico della parte soccombente.

4.34) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2007/2008 sarà consentita a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

4.35) CLASSIFICA MARCATORI

Come nelle precedenti stagioni sportive, questa delegazione non dà luogo a compilazione di alcuna classifica marcatori. Pertanto, le classifiche pubblicate sui quotidiani locali, sono di esclusiva formulazione degli stessi, e pertanto eventuali contestazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente alle redazioni sportive dei singoli giornali. **Tale precisazione viene espressa, onde evitare gli spiacevoli comportamenti, tenuti da singoli tesserati e dalle loro rispettive società nelle passate stagioni.**

4.36) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE CAMPIONATO CARNICO 2006/07

Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva

Cognome e Nome	Società	da scontare	C.U.
VIDALE STEFANO	RIGOLATO	4	31
DE MATTIA GIANPIERO	MOBILIERI	2	29
CORADAZZI CLAUDIO	AUDAX	2	29
RUPIL LUCA	RAPID	2	29
BARON ANTONELLO	ENAL CERCIVENTO	1	29
NETTIS MARCO	REAL I.C.	1	29
DEGLI UOMINI MARIO	MOBILIERI	1	29
FRANCO FEDERICO	ARTA TERME	1	29
BOSCHETTI LUCA	RAVASCLETTO	1	29
BUTTAZZI MATTEO	TRASAGHIS	1	29
MICHELOTTI FABRIZIO	MALBORGHETTO	1	29
MOROCUTTI STEFANO	LA DELIZIA	1	29
ZOZZOLI FABIO	EDERA	1	29
ANGELINI DENIS	NUOVA TARVISIO	1	29
CONTESSI GIULIO	COMEGLIANS	1	29
PERESSON GIOVANNI	FUS-CA	1	29
DI CENTA GIORGIO	ARTA TERME	1	27
IVANCEA MARCO	PALUZZA	1	27
DANELUTTI MASSIMO	TRASAGHIS	1	27
COLLE WINCLER STEFANO	SAPPADA	1	27
PUICHER SORAVIA ANDREA	SAPPADA	1	27
COPETTI ALBERTO	VERZEGNIS	1	27
PASCHINI VALENTINO	VERZEGNIS	1	27

5. TESSERAMENTO CALCIATORI SVINCOLATI

In riferimento all'elenco dei calciatori svincolati per decadenza del tesseramento (Art. 32 N.O.I.F.) pubblicato sul C.U. n. 38 del 12.12.2007 si specifica che tale elenco riporta **ESCLUSIVAMENTE** i nominativi dei giocatori che hanno presentato la richiesta nella corrente stagione sportiva.

Si sottolinea che il tesseramento dei giocatori così svincolati, ha validità annuale, e nel caso si ritesserono per qualsiasi società, saranno svincolati d'ufficio all'inizio della prossima stagione sportiva, così come avvenuto per coloro che hanno ottenuto tale svincolo nella scorsa stagione sportiva, **E CHE, RITESSERATI, SONO STATI AUTOMATICAMENTE SVINCOLATI** all'inizio della presente stagione.

Tali calciatori, **DEVONO SOTTOSCRIVERE UN AGGIORNAMENTO DI POSIZIONE TESSERAMENTO, OGNI INIZIO DI STAGIONE ANCHE SE CONTINUANO A SVOLGERE LA LORO ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA STESSA SOCIETA'.**

6. COPPA CARNIA 2007/2008

6.1) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OLTRE IL TERMINE DELLA COPPA CARNIA 2006/07

Art. 17, comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva

Cognome e Nome	Società	da scontare	C.U.
BIANCHI EMANUELE	STALIS	2	61
PUCHER LUCA	OVARESE	2	68
ZAMMARCHI LUCA	PALUZZA	2	67
CONTESSI GIULUIO	STELLA AZZURRA	1	25
CORADAZZI RUDI	OVARESE	1	68
CORTESE DIMITRI	PALUZZA	1	61
GOLLINO IGOR	OVARESE	1	68
IOB WILLIAM	OVARESE	1	68
LESSANUTTI DENNY	ARTA TERME	1	64
SGOBINO MANUEL	VAL DEL LAGO	1	23

6.2) ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2007/2008 della Coppa Carnia.

La domanda compilata sul modulo che si allega, deve pervenire al Comitato Regionale della F.I.G.C.- L.N.D. - C.P. 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro - 34100 TRIESTE entro e non oltre

SABATO 23 FEBBRAIO 2008

corredata dall'assegno circolare non trasferibile pari all'importo di € 105,00 (centocinque//00) e dalla dichiarazione di disponibilità dell'impianto di giuoco, rilasciata dall'ente proprietario.

6.3) FORMULA DI SVOLGIMENTO

Lo svolgimento della coppa si articolerà nelle seguenti fasi:

1^a fase: in funzione delle iscrizioni si formeranno di norma giorni di quattro squadre ed eventualmente alcuni di tre squadre con gara di sola andata. I giorni saranno formati a giudizio insindacabile della delegazione.

2^a fase: (**ottavi di finale**) con gara di sola andata. Gli abbinamenti saranno definiti con la stesura del calendario. La gara si disputerà preferibilmente su campi provvisti di impianto di illuminazione. Accedano alla seconda fase n° sedici squadre, le prime classificate di ogni girone e le migliori seconde dei gironi a quattro che saranno scelte con i seguenti criteri:

- miglior punteggio;
- migliore differenza reti;
- maggior numero di gol realizzati;
- maggior numero di vittorie in trasferta;
- sorteggio.

3^a fase: (**quarti di finale**) con gara di sola andata. Gli abbinamenti saranno definiti con la stesura del calendario. La gara si disputerà preferibilmente su campi provvisti di impianto di illuminazione.

4^a fase: (**semifinale**) con gara di sola andata su campo da designare.

Finale: mercoledì 13 agosto 2008 su campo da designare da parte della delegazione.

6.4) INIZIO COPPA

La data d'inizio della Coppa Carnia, sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni.

6.5) SANZIONI

I tesserati che hanno subito due ammonizioni in gare diverse incorrono in una giornata di squalifica inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.

7. NOMINA E TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI DI SOCIETA'

Si reputa pertanto necessario ricordare che le eventuali variazioni all'organigramma dei quadri dirigenziali societari rispetto a quello dichiarato al momento dell'iscrizione ai Campionati, giusto il disposto dell'art. 37 delle N.O.I.F. deve avvenire nel seguente modo:

- a) l'inserimento o l'avvicendamento di dirigenti eletti nel Consiglio Direttivo deve essere documentato da copia dell'estratto del verbale dell'assemblea dei soci, ratificato dalle firme del Presidente e del Segretario dell'assemblea stessa;
- b) le nomine dei collaboratori della gestione sportiva della società devono essere comunicate su carta intestata della società con riferimento alla seduta del Consiglio Direttivo deliberante, firmate dal Presidente della società. Ogni variazione deve essere comunicata entro 20 giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

In entrambi i casi di cui sopra i dirigenti ed i collaboratori devono sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dei Regolamenti Federali.

In caso di dimissioni le stesse devono essere inviate in copia al Comitato Regionale, sottoscritte dai dirigenti e dai collaboratori dimissionari.

Tutte le comunicazioni inviate al Comitato Regionale, prive dei suddetti requisiti, saranno annullate ed archiviate senza seguito.

8. PARTECIPAZIONI GIOCATORI A TORNEI NON AUTORIZZATI

Si fa presente che è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati alla F.I.G.C. (calcio a 11 - maschile - femminile e calcio a 5) organizzare e partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le società o i tesserati inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti. Si ricorda altresì che eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a tornei non autorizzati.

9. SPEDIZIONE POSTALE DEI MODELLI DI TESSERAMENTO

Si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, lista di svincolo, di modifica del titolo di trasferimento, di risoluzione consensuale del trasferimento, ecc.) **dovrà essere spedito a mezzo Raccomandata A.R.**

Essa infatti non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione - che in ambito di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza - sia attraverso la ricevuta di spedizione), prescritta dalle Norme della F.I.G.C.

10. TORNEO UNDER 20 "ENZO CANCIANI" - STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

10.1) ISCRIZIONI

Si comunica che la domanda di iscrizione al Torneo in oggetto, va formulata compilando accuratamente in ogni sua parte, a macchina, il modulo allegato.

Alla domanda, va allegato:

- dichiarazione relativa alla disponibilità del terreno di gioco, rilasciata dall'Ente proprietario;
- assegno circolare unico non trasferibile intestato F.I.G.C.- L.N.D. Comitato Regionale F.V.G. * Trieste, per l'importo previsto di **€ 365,00** (€ 51,65 tassa iscrizione; € 313,35 quale cauzione per spese arbitrali).

La domanda di iscrizione, unitamente a tutti gli allegati previsti, **dovrà pervenire** alla F.I.G.C. - L.N.D., Comitato Regionale F.V.G. - C.P. 990 – c/o Ufficio Postale Trieste Centro – 34100 TRIESTE **entro e non oltre il**

SABATO 23 FEBBRAIO 2008

Domande di iscrizione pervenute dopo tale termine, non complete in ogni loro parte e/o mancanti degli allegati previsti, non saranno prese in considerazione e restituite al mittente

10.2) ARTICOLAZIONE

- Possono partecipare al Torneo i calciatori nati dal 1° gennaio 1989 in poi e che alla data della gara abbiano compiuto il 15° anno di età.
- Sono ammessi N° 3 (tre) calciatori “fuori quota” nati nel 1988 tesserati per la stessa società che partecipa al torneo.
- Esclusivamente per il Torneo in oggetto, i calciatori attualmente in prestito a Società non partecipanti al Campionato Carnico, potranno prendere parte al Torneo suddetto, al rientro dal prestito (dopo il 30/06/2008) con la Società di appartenenza.
- Sono ammessi n° 2 prestiti di giocatori nati dopo il 1° gennaio 1989 provenienti da società partecipante al Campionato Carnico, muniti di regolare nulla osta, il quale deve essere depositato o fatto pervenire anche tramite posta a questo Comitato, **inderogabilmente il sabato antecedente la 1° giornata di calendario**. Si precisa al fine del ricevimento di detti nulla osta, che farà fede insindacabilmente il timbro postale di arrivo ed il timbro apposto dalla Delegazione in caso di consegna manuale.
- I nominativi dei prestiti, verranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale antecedente la prima giornata di calendario.
- Possono partecipare al Torneo in oggetto, i calciatori in forza alle Società alla data prevista dalla F.I.G.C. di termine per la presentazione delle liste di tesseramento e trasferimento. In tutti gli altri casi potranno essere tesserati calciatori dopo il 1° luglio 2008, i quali non potranno partecipare al Torneo in oggetto.
- Non è consentito prestiti fra società partecipanti al Torneo stesso.

10.3) MODALITA', DATE ED ORARI SVOLGIMENTO GARE

La data d'inizio del Torneo sarà resa nota su uno dei C.U. pubblicati dopo la data di scadenza delle iscrizioni con modalità che saranno definite in funzione al numero delle squadre iscritte.

Tutte le gare delle ultime **tre giornate** si disputeranno nella giornata e nell'orario stabiliti, pertanto non saranno autorizzati anticipi, posticipi o variazioni di orario.

Questo Comitato si riserva, peraltro, di esaminare la possibilità di autorizzare spostamenti di data e di orario per le gare nelle quali siano impegnate società, che per la loro posizione in classifica, non siano interessate alla fase successiva.

Le gare si disputeranno infrasettimanalmente, nelle giornate di **giovedì** con inizio indicativamente alle ore:

- per le società sprovviste di impianto di illuminazione

- 17.30 (tempo di attesa 15 minuti), nel mese di maggio;
- 18.30 (tempo di attesa 15 minuti), nei mesi di giugno, luglio;
- 17.45 (tempo di attesa 15 minuti), nei mesi di agosto, settembre.

- per le società provviste di impianto di illuminazione, le gare avranno inizio **alle ore 19.00** (tempo di attesa 15 minuti).

Publicato ed affisso all'albo del Comitato locale di Tolmezzo il 18 gennaio 2008.

Il Segretario
Francesco Sciusco

IL Presidente
Emidio Zanier